

**RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE**

Anno XLIX Fasc. 3 - 2006

Giovanni Paolo Accinni

---

**CRITERI DI IMPUTAZIONE PER  
COLPA TRA LEGGI SCIENTIFICHE E  
ACCERTAMENTI GIUDIZIALI**

---

Estratto



Milano • Gluffrè Editore

## CRITERI DI IMPUTAZIONE PER COLPA TRA LEGGI SCIENTIFICHE E ACCERTAMENTI GIUDIZIALI

SOMMARIO: 1. La necessaria rilevanza della sussistenza di una legge scientifica di copertura anche ai fini dell'accertamento della colpa. — 2. Valutazione del rischio, principio precauzionale ed imputazione colposa dell'evento. — 3. Assenza di differenze nell'accertamento di una colpa "generica" e di una colpa "specifica". — 4. Colpa specifica per violazione di norme di legge: la disposizione di cui all'art. 2087 c.c. — 5. (*segue*) e le disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 547/55 e 303/56. — 6. La distinzione tra i concetti di tossicità e cancerogenicità. — 7. Inutilizzabilità di criteri di ricorso alle c.d. "default options" o criterio del "risk assessment". — 8. Conclusioni.

1. *La necessaria rilevanza della sussistenza di una legge scientifica di copertura anche ai fini dell'accertamento della colpa.* — In tema di malattie professionali conseguenti all'esposizione del lavoratore a sostanze nocive (quali l'amianto od il cloruro di vinile monomero, c.d. CVM), non è infrequente in giurisprudenza l'affermazione in forza della quale la sussistenza di una legge scientifica di copertura non varrebbe in tema di accertamento della colpa: né specifica, né generica (1). Si pretenderebbe cioè che, una volta accertato che una determinata condotta sia condizione necessaria di un evento e una volta stabilito che quella condotta o viola specifiche norme di prevenzione o è comunque imprudente, negligente o imperita, si debba rispondere dell'evento di danno in qualsiasi modo, anche cioè nella sua peculiarità non prevedibile, concretizzatasi.

Il canone della prevedibilità è in tal modo sradicato dall'alveo della

(1) Si vedano, fra le altre, Cass. Sez. IV, 19 giugno 2003 e Cass. Sez. IV, 9 maggio 2003, entrambe in *Foro it.*, 2004, II, 69; Cass. Sez. IV, 18 febbraio 2003, n. 20032, in *Dir. prat. lav.*, 2003, 1685; Cass. Sez. IV, 11 luglio 2002, n. 988, in *Riv. pen.*, 2003, 205; Cass. Sez. IV, 21 marzo 2002, n. 11445, in *Cass. pen.*, 2004, 1992; Cass. Sez. IV, 30 marzo 2000, in *Foro it.*, 2001, II, 278; Cass. Sez. IV, 11 maggio 1998, *ivi*, 1999, II, 236; Cass. sez. IV, 15 ottobre 1997, n. 10333, in *Cass. pen.*, 1998, 2941; Cass. Sez. IV, 25 ottobre 1989, n. 14202, in *Riv. pen.*, 1990, 683. Nella giurisprudenza di merito cfr. App. Venezia, 15 dicembre 2004, n. 1817, in *questa Rivista*, 2005, 1670 ss.; App. Venezia, 15 gennaio 2001, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2001, 459; Pret. Torino, 9 febbraio 1995, in *Foro it.*, 1996, II, 107. Le affermazioni giurisprudenziali citate sono già state fatte oggetto di analisi da STELLA, *L'allergia alle prove della causalità individuale. Le sentenze sull'amianto successive alla sentenza Franzese (Cass. IV sez. pen.)*, in *questa Rivista*, 2004, 379 ss.; *Id.*, *Il giudice corpuscolariano. La cultura delle prove*, Milano, 2005, 141 ss.

spiegazione causale, con la conseguenza che l'evento realizzatosi resta addebitato a fondamento di affermazione di responsabilità nonostante non sia riconducibile al tipo di evento che la regola cautelare assunta violata intendeva prevenire e così riducendosi l'accertamento dell'imputazione per colpa ad una sorta di sterile sommatoria di "causalità più colpa" e l'evento a nulla più di una condizione oggettiva di punibilità (2).

Nella realtà la ricostruzione dell'imputazione per colpa come risultante da una siffatta "sommatoria" è un criterio inappagante sul piano della realtà, prima ancora della sua erroneità in diritto. Sono le due stesse domande — a cui è necessario poter dare una risposta a giustificazione di un'affermazione di responsabilità a titolo di lesioni colpose od omicidio colposo — a porre da subito in evidenza quanto sia stretto il legame tra causalità e colpa e dunque come sia impossibile che lo stesso giudizio da utilizzarsi nell'ottica causale non possa non essere lo stesso da utilizzarsi anche in quello dell'accertamento della responsabilità per colpa. Le due domande cui è necessario poter dare risposta sono infatti le seguenti.

La prima: quale fattore ed in che tempo ha cagionato il fatto (lesione o morte) contestato? La seconda: quale condotta dei singoli soggetti avrebbe evitato la verificazione dello stesso evento?

È infatti evidente che si possa realmente rispondere alla seconda domanda soltanto quante volte sia possibile dare risposta alla prima: ciò che appunto conferma quanto stretto sia il legame tra le nozioni di causalità cui fanno riferimento le disposizioni degli artt. 40 e 43 c.p., l'una con riguardo al rapporto dell'evento con la condotta, l'altra con riguardo al rapporto del medesimo con la violazione di una norma cautelare. In altre parole, le nozioni di causalità cui fanno riferimento gli artt. 40 e 43 c.p., — come si è espressa la dottrina che ha approfondito il tema — "non si riferiscono a due realtà distinte, da considerarsi in successione, bensì alla medesima realtà, e, dunque, coincidono" (3). La sola differenza è che rispetto all'accertamento richiesto dall'art. 43 c.p. siamo nella prospettiva di un giudizio formulato *ex ante* sulla base di leggi c.d. di copertura capaci di stabilire quali effetti siano connessi ad una determinata condotta, ma è lo stesso giudizio da utilizzarsi tanto nell'ottica causale, quanto in quella della responsabilità per colpa.

Le prospettive sono differenti, ma l'avvertenza è identica: la probabilità non può mai riguardare la stessa legge di copertura che deve invece essere certamente sussistente: tanto nel giudizio causale quanto in quello per colpa. Deve anzi essere ricordato che "per affermare la sussistenza del

(2) PIERGALLINI, *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo*, in *questa Rivista*, 2005, 1693.

(3) Così EUSEBI, *Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato*, in *questa Rivista*, 2000, 1061. Conf., ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, Milano, 1994, 400.

nesso di causalità nelle ipotesi di cui all'art. 40 cpv c.p., una corretta motivazione deve stabilire se vi era un altissimo grado di credibilità razionale, da identificarsi con certezza giuridica [...] e dunque probabilità di altissimo grado, prossimo alla certezza, del collegamento tra i comportamenti da ritenersi omissivi e l'evento" (4). Non diversamente, dunque, anche quanto alla motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità per colpa e che non può ridursi all'anzi ricordata "sommatoria". L'inscindibilità dell'accertamento della colpa e del nesso causale è insomma confermata proprio dall'impossibilità di rispondere alla seconda surriportata domanda se non si è risposto alla prima.

La riconferma è poi data dallo stesso principio della cd. tipicità della colpa: la violazione della diligenza oggettiva espressa dalla possibilità di cogliere da parte dell'agente (nel momento in cui pone in essere la condotta) la violazione di un dovere di diligenza. Nel momento in cui si pone in essere la condotta iniziale, la prevedibilità dell'evento finale e di quelli causali intermedi che lo sorreggono dipendono dalla possibilità del c.d. *homo ejusdem conditionis et professionis* di cogliere che detto evento e quelli intermedi risultano collegati alla violazione di un dovere di diligenza (5). La prevedibilità deve quindi essere riferita a tutte le caratteristiche che consentono di individuare l'evento rappresentabile come appartenente allo stesso tipo di quello che si è verificato in concreto, così da soddisfare la necessità di valutare le specializzazioni causali alla base della disposizione preventiva e quelle utilizzabili per la previsione e spiegazione dell'evento corrispondente ad una fattispecie di reato verificatasi *hic et nunc*.

Ciò che ancora attesta quanto sia stretto il legame che collega il contenuto e le modalità del giudizio di prevedibilità necessario per ricostruire le regole di diligenza e le finalità preventive cui queste sono dirette: tanto più rigorosa la conoscenza dei meccanismi causali che regolano una determinata attività in tutte le sue manifestazioni o modalità ripetibili, quanto maggiore sia il livello di prevedibilità esplicabile. La prevedibilità resta quindi uno dei criteri fondamentali che presiedono alla costruzione di un modello di diligenza settoriale la cui violazione integra la tipicità colposa: ciò che di nuovo ribadisce quanto stretto sia il legame tra nesso di causalità e colpa.

Nulla di più e di diverso dal dato letterale della disposizione di cui all'art. 43 c.p. in forza del quale il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica *a causa* di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. In assenza di un nesso causale tra evento e regola di dili-

(4) Cass. Sez. IV, 18 febbraio 2005, n. 20052, in *Foro Amb.*, 2005, 303.

(5) FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990, 201 ss.

genza (generica o specifica) assunta violata, non vi è possibilità di affermazione di sussistenza di responsabilità colposa.

Addebitare allora un evento sulla scorta di una norma originariamente introdotta nell'ordinamento allo scopo di evitare una serie di eventi sia pur lesivi dell'integrità fisica, ma diversi da quello effettivamente concretizzatosi, si tradurrebbe in un'inaccettabile forma di responsabilità a titolo di colpa, ma che di fatto imputerebbe all'agente il fatto non certo per la violazione di una norma cautelare finalizzata a prevenire eventi del genere di quello accaduto, ma soltanto perché lo stesso avrebbe tenuto un comportamento genericamente inosservante: senza quindi che l'agente fosse in condizione di rappresentarsi e riconoscere ciò che è legalmente disapprovato.

2. *Valutazione del rischio, principio precauzionale ed imputazione colposa dell'evento.* — Si tratta del vizio di motivazione più ricorrente nelle affermazioni giurisprudenziali citate, laddove viene in particolare affermato che nei reati con evento di danno alla persona (quali omicidio o lesioni colpose) la prevedibilità non deve essere riferita ad un evento specifico, concretamente determinato, conosciuto o conoscibile in forza di una norma di copertura generalmente accettata nella comunità scientifica. A soddisfare l'imputazione colposa dell'evento sarebbe infatti sufficiente una generica ipotesi di rischio, atteso che prevedibilità dell'evento significherebbe nulla più che "rappresentazione della potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non la rappresentazione *ex ante* dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione" (6). Con la conseguenza che "la prevedibilità dell'evento, ai fini della configurabilità della colpa, va posta in relazione a tutte le conseguenze dannose che possono derivare da una determinata condotta e non soltanto a quelle dotate di una particolare specificità" (7).

Il principio che si vorrebbe "contrabbandare" è dunque che "la coerenza della norma cautelare imposta non può essere [...] condizionata a leggi scientifiche di copertura: l'agente deve uniformarsi a prescindere dalla specifica prevedibilità di un evento tipico non ancora spiegato nella sua correlazione dalla scienza, e risponderà pur se la sua azione ha cagionato una malattia ancora ignota piuttosto che una nota che aveva già

(6) Cass. Sez. IV, 30 marzo 2000, cit.

(7) Cass. Sez. IV, 11 luglio 2002, cit., che così prosegue: "una volta accertato che dall'inosservanza di talune norme precauzionali [...], era già noto che potesse derivare un certo tipo di malattia sicuramente produttrice [...] di una significativa abbreviazione della vita, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione tanto del nesso di causalità quanto della colpa, il fatto che detta inosservanza abbia invece dato luogo all'insorgere di affezioni patologiche di diversa natura [...] suscettibili di produrre un analogo effetto".

spinto il legislatore a dettare la norma cautelare” (8). In altri termini, quanto occorrerebbe accertare è la mera rappresentabilità in capo all'agente di un evento generico di danno alla vita o alla salute; nella specie la mera rappresentazione della potenziale idoneità di una certa sostanza (senza idonea schermatura precauzionale) a dar vita ad una situazione di danno per la salute.

Ecco dunque che il “vizio originario” di premessa determina quello successivo: il “principio precauzionale” viene ad appartenere a quello ricognitivo dell'esistenza del nesso causale e quindi di sussistenza della responsabilità per colpa (9). Ed infatti non è inusuale leggere sentenze nelle quali si sostiene che “nel delitto di omicidio colposo consistente in un tumore professionale [...], non è da escludersi la prevedibilità dell'evento per il fatto che il rischio cancerogeno sia stato conosciuto solo successivamente all'intervenuta esposizione lavorativa, in quanto erano comunque doverose le misure di prevenzione volte ad evitare l'insorgenza di comuni patologie dell'apparato respiratorio da tempo notoriamente associate all'esposizione” (10).

In altri termini, nella specifica delle conseguenze causate dall'azione nociva di una sostanza, non potrebbe ritenersi ai fini della sussistenza del requisito della prevedibilità, la necessità, né nella colpa generica, né (tantomeno) nella colpa specifica, della conoscenza da parte dell'agente dei meccanismi causali della stessa sostanza spiegati da una legge scientifica di copertura: in ambito di colpa il parametro sarebbe cioè il “rischio”.

E così si consacra la sublimazione del “vizio originario” e dunque di errore di giudizio: il “principio precauzionale” non può infatti appartenere a quello dell'esistenza del nesso causale e quindi a quello, che non può essere distinto, della responsabilità per colpa (11).

(8) App. Venezia, 15 dicembre 2004, cit. Si legge ancora nella sentenza che “in queste ipotesi vi sarebbe il nesso di causalità, questo si spiegato scientificamente con la corroborazione delle evidenze disponibili, vi è la colpa, consistita nella violazione di un obbligo comportamentale già mirante ad evitare genericamente danni e non un determinato specifico danno”.

(9) Invertire nella colpa il rapporto di accertamento rispetto a quello causale significa vanificare lo stesso accertamento causale.

(10) Cass. Sez. IV, 19 giugno 2005, cit.

(11) Si tratta di quell'orientamento che parte della dottrina (VENEZIANI, *Regole cautelari “proprie” e “improprie” nella prospettiva delle fattispecie colpose causalmente orientate*, Padova, 2005, 167) ha già considerato emblematico del “tentativo di flessibilizzare” il diritto penale classico, incentrato sul disvalore dell'evento e sull'esistenza di un (rigoroso) nesso causale, per trasformarlo in un diritto penale “del rischio”: alla causalità “individuale” si sostituisce così una causalità “generale”, ed un fattore semplicemente “idoneo” a cagionare un evento assurge a “condizione necessaria”. In argomento cfr. diffusamente STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003, 221 ss., in particolare 246, ove è dato di poter leggere che “il « troppo poco » della causalità generale fa così ingresso a vele spiegate nella giurisprudenza di legittimità italiana; e la disin-

La c.d. “valutazione del rischio” di un evento (ossia il principio precauzionale) muove nella prospettiva della prevenzione. Quella causale e di imputazione per colpa esige invece la violazione di una regola cautelare specificatamente orientata ad evitare, nel caso concreto, il realizzarsi del tipo di evento verificatosi: ciò che significa che la condotta posta in essere dall'agente deve sempre aver prodotto *ex ante* un *aumento significativo del rischio* di effettiva realizzazione dell'evento successivamente intervenuto. Ne consegue che “le sole condotte causali suscettibili di rilievo penalistico sono quelle a un tempo impicanti [...] il mancato rispetto di una regola di diligenza” (12). In altre parole (lo si ribadisce) le nozioni di causalità cui fanno riferimento gli articoli 40 e 43 c.p. — l'uno con riguardo al rapporto dell'evento con la condotta, l'altro con riguardo al rapporto del medesimo con la violazione di una norma cautelare — non si riferiscono a due realtà distinte, da considerarsi in successione, bensì alla medesima realtà e, dunque, coincidono.

Gli elementi di valutazione del rischio propri della prospettiva precauzionale non possono avere dignità di rilievo nell'accertamento della responsabilità per colpa. E ciò proprio in ragione del fatto che siffatti elementi sovrintendono alla necessità di prevedere e prevenire i rischi anche in assenza di un'evidenza scientifica consolidata; operano cioè nell'assenza di una legge scientifica di copertura al fine di fronteggiare una percezione incompleta di rischio. Sono elementi di valutazione che operano in una situazione di incertezza scientifica ed è manifesto che non sarebbe tollerabile un'affermazione di responsabilità per colpa in costanza di un nesso causale incerto al momento di realizzazione della condotta (attiva od omissiva) e solo successivamente ritenuto sussistente per l'acquisita conoscenza scientifica del rischio dell'evento, ossia della ragionevole probabilità del suo verificarsi in conseguenza di quella stessa condotta.

Il dubbio sul rischio dell'evento, ossia sulla ragionevole probabilità di sua realizzazione, sussistente al momento di realizzazione della condotta, vale ad escludere la possibilità di affermazione del nesso di causalità e di responsabilità per colpa, che, dunque, non potrebbe certo essere riconosciuta per il solo fatto che in epoca successiva a quella della condotta, la scienza, con un giudizio postumo, abbandoni l'incertezza e riconosca la

voltura con cui il concetto di idoneità viene chiamato a sostituire la condizione *sine qua non* [...] è soltanto pari alla disinvoltura con cui vengono considerati rilevanti, ai fini della condanna penale, i dati statistici ed epidemiologici”; mentre è a tutti noto “che il rischio, anche elevato, di eventi dannosi, cioè la causalità generale, non dice nulla sulla causalità individuale ed è per questo che le Sezioni Unite hanno dichiarato estraneo al nostro ordinamento il criterio dell'aumento del rischio” (Così STELLA, *L'allergia alle prove della causalità individuale*, cit., 397; Id., *Il giudice corpuscolariano*, cit., 162).

(12) Così EUSEBI, *Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato*, cit., 1061. Conf. ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, cit., 400.

ragionevole probabilità di realizzazione dell'evento (come, ad esempio, il danno alla salute da esposizione a sostanze chimiche) (13).

Una condotta può essere riconosciuta aver effettivamente avuto significato causale solo ove risulti, in una prospettiva di giudizio *ex ante*, condizione necessaria dell'evento e quindi solo allorquando possa essere reperita una regolarità di implicazione — una legge scientifica — fra uno o più aspetti della stessa condotta e quelli dell'evento realizzatosi che consentano di inquadrare lo stesso nel tipo di evento delineato dalla fattispecie incriminatrice. Anche in siffatta ipotesi, tuttavia, non potrà ancora affermarsi che l'evento ha avuto come condizione necessaria proprio la condotta in rapporto alla quale la legge scientifica si dimostri pertinente, se sussiste la possibilità che lo stesso evento sia stato prodotto da una serie causale *diversa* da quella di cui la condotta imputata faccia parte. "Di accertamento del nesso causale potrà parlarsi" — dunque — "ove siano state prese in considerazione tutte le alternative causalmente plausibili (restando aperto il problema di alternative esistenti, ma non note) e queste, utilizzando i criteri suddetti, si riducano a una soltanto" (14).

Quanto solo rileva ai fini della possibilità dell'imputazione penale di un fatto è l'aver violato una regola di diligenza per cui la causalità (da accertarsi con un livello di credibilità razionale prossimo alla certezza), non può che essere quella concernente gli aspetti antidoverosi di un certo *iter* comportamentale, "a meno di non voler costruire una vera e propria presunzione del nesso eziologico penalmente significativo fondata sull'addebito, contraddittorio, del *versari in re licita sed periculosa*, con riguardo all'ipotesi che l'evento consegua, in effetti, all'attivazione di un rischio

(13) In dottrina si è riconosciuto che "la misura della prevedibilità dell'evento [...] non potrà che dipendere dalle dimensioni dell'armamentario nomologico disponibile al momento del fatto, e non anche di quelle conoscenze ulteriori acquisite in epoca successiva". Si tratta di un aspetto di fondamentale importanza in tutte le ipotesi caratterizzate da una profonda dissociazione temporale (in termini addirittura di decenni) tra il momento di esposizione alla sostanza nociva ed il momento di verifica dell'evento, nel corso della quale "la base nomologica del giudizio ha [...] subito una significativa evoluzione, produttiva di rilevanti trasformazioni sulla classe di rischi integranti la finalità preventiva delle norme prudenziali". Così PIERGALLINI, *Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di « diritto penale del rischio »*, in *questa Rivista*, 1997, 1488.

(14) "Conseguentemente, si manifesta indispensabile proseguire nell'*iter* della spiegazione applicando criteri capaci di minimizzare la possibilità che l'evento derivi da una condotta, anch'essa potenzialmente causale, alternativa rispetto a quella presa in considerazione, cioè di minimizzare l'incidenza della problematica concernente la c.d. pluralità delle cause: criteri che consistono, come noto, nella descrizione più accurata possibile dell'evento, tale da restringere al massimo il ventaglio degli antecedenti causali di per sé compatibili con l'evento medesimo, e nella verifica storica di quali degli antecedenti alternativi potenzialmente causali risultino in realtà essersi realizzati nella vicenda di cui si discute". Così EUSEBI, *Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato*, cit., 1057.

consentito e sussista altresì la violazione di una pertinente norma cautelare" (15).

In assenza di nesso causale tra evento e regola di diligenza assunta violata, non vi è possibilità di affermazione di responsabilità colposa ed al criterio della certezza degli effetti non può sostituirsi quello della probabilità degli stessi, ossia dell'idoneità della condotta a produrli. D'altra parte, se non si vuole ridurre l'evento a nulla più che una condizione oggettiva di punibilità e se non si vuole "trasformare" i reati di evento in reati di pericolo (quasi a voler concludere che se c'è pericolo tipico, allora c'è necessariamente anche colpa tipica) si deve avere ben presente che colpa tipica e pericolo tipico non coincidono.

La base del giudizio di pericolo ricomprende infatti tendenzialmente tutte le circostanze esistenti al momento del fatto. La base del giudizio di colpa, invece, solo quelle allora conoscibili da un osservatore modello calato idealmente nella situazione in cui opera l'agente reale (16). La giurisprudenza qui criticata rende di fatto sostanzialmente irrilevante il quesito cui si dovrebbe davvero dare effettiva risposta onde stabilire se l'osservanza della condotta conforme al dovere di diligenza poteva, oppure no, impedire l'evento. L'affermazione di responsabilità sulla sola scorta del criterio probabilistico è dunque contraria all'ordinamento positivo e non soddisfa all'onere della motivazione della sentenza: in forza della disposizione di cui all'art. 43 c.p. intanto l'evento può essere imputato al soggetto agente in quanto sia sussistente il nesso causale tra lo stesso e la regola di diligenza generica o specifica assunta violata. In assenza di siffatto nesso non vi è possibilità di affermazione di sussistenza di responsabilità per colpa; per cui non soddisfa all'onere della motivazione la sentenza che assuma come probabile la sussistenza dello stesso nesso tra condotta del giudicabile ed evento dedotto in causa (17).

Non è sufficiente stabilire che l'azione ha materialmente cagionato l'evento, essendo anche necessaria l'ulteriore dimostrazione (e la correlativa motivazione) diretta ad appunto stabilire e motivare se l'osservanza della condotta conforme al dovere di diligenza poteva, oppure no, impedire l'evento. Con la conseguenza che è preliminarmente necessario poter indicare quale fosse la condotta conforme al dovere di diligenza e con l'ulteriore conseguenza che la responsabilità penale andrebbe comunque esclusa ogniqualvolta permanga il dubbio in ordine all'attitudine della condotta alternativa lecita, ossia quella che si sarebbe dovuto attuare, a scongiurare l'evento (18). Altrimenti operando si finisce col porre in es-

(15) EUSEBI, *Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato*, cit., 1067.

(16) Così ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, cit., 400.

(17) Cfr. Cass. Sez. IV, 15 maggio 1989, in *Cass. pen.*, 1990, 1911.

(18) Per poter davvero consentire siffatto risultato di giudizio è irrinunciabile ricono-

sere un'arbitraria estensione della responsabilità penale: in tal modo non solo contravvenendo al principio *in dubio pro reo*, ma trasformando altresì i delitti di evento in reati di pericolo (nei quali l'evento assurgerebbe a condizione obbiettiva di punibilità).

3. *Assenza di differenze nell'accertamento di una colpa "generica" e di una colpa "specificata"*. — L'ulteriore riconferma delle censure suindicate risiede proprio nella necessità di riconfermare che tra colpa generica e colpa specifica non vi può essere alcuna differenza sul piano dell'accertamento (19). Tra le due forme non vi è nessuna effettiva frattura, ma "per entrambe occorre intendere la regola la cui osservanza qualifica la condotta, in modo da ottenere un criterio di imputazione distinto da quello meramente oggettivo. Il che è possibile sulla scorta di un unico criterio" (20). E che siffatto criterio comune sia costituito dalla prevedibilità e evitabilità dell'evento non sembra per la verità dubitabile. L'accertamento della colpa quale che sia (generica o specifica), non può mai trascurare siffatta indagine. E torniamo quindi a riconfermare l'irrinunciabile necessità di una verifica intesa ad accertare in capo all'agente la possibilità di riconoscere, ossia intendere, la regola la cui osservanza qualifica la condotta.

In altri termini, si riconferma che perché il giudizio di prevedibilità non risulti "annacquato" fino a perdere la propria funzione di delimitazione della responsabilità colposa, è necessario potersi affermare che l'evento concretamente verificatosi abbia costituito la realizzazione del rischio insito nella regola cautelare ed è necessario dimostrare che l'agente, alla stregua dell'*homo eiusdem conditionis et professionis*, avrebbe potuto avvertire la sua condotta come contraria ad un dovere di diligenza.

scere che nell'accertamento della responsabilità colposa il giudizio di prevedibilità non ha ad oggetto l'evento come appartenente ad un *genus* o un mero evento di danno, ma deve fare riferimento allo specifico decorso causale sfociato nell'evento terminale. Se così non fosse verrebbe necessariamente a mancare l'irrinunciabile accertamento inteso proprio a verificare se l'evento fosse prevedibile secondo il punto di vista della regola cautelare. In altre parole, se il fatto verificatosi non è accertato aver riprodotto il decorso causale tipico su cui necessariamente deve poggiare la propria premessa la regola cautelare assunta violata, allora non può affermarsi che lo stesso "agente modello" avrebbe potuto raffigurarsi il manifestarsi della serie causale tipica ai fini della ricostruzione del dovere di diligenza e dunque non può affermarsi che il soggetto agente avrebbe potuto riconoscere il pericolo di cui la regola cautelare tiene conto: non avrebbe cioè potuto avvertire la sua condotta come contraria ad un dovere di diligenza, ciò che (appunto) costituisce l'essenza della prevedibilità. Sradicare il canone della prevedibilità dall'alveo della spiegazione causale, dalla necessità di sussistenza di una legge scientifica di copertura significa determinare conclusioni non conformi al principio di colpevolezza.

(19) Così, FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, cit., 315 ss.; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Generale*, Padova, 1992<sup>2</sup>, 348 s.; ANTONISEI, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, Milano, 2000<sup>15</sup>, 367.

(20) GALLO, *Colpa penale (dir. vig.)*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1960, vol. VII, 637.

Trova così conferma l'affermazione in forza della quale in tema di colpa specifica, ad integrare la colpa medesima, basta l'inosservanza della regola cautelare imposta dalla legge, regolamento, ordine o disciplina "purché, beninteso, l'evento verificatosi sia riconducibile al tipo di evento che tale regola intende prevenire, essendo questa insita nello stesso precetto normativo violato, nel senso che è stato l'autore di questo a prefigurarsi, una volta per tutte, la pericolosità di una certa situazione, tanto da dettare precise regole precauzionali per ovviarvi" (21).

4. *Colpa specifica per violazione di norme di legge: la disposizione di cui all'art. 2087 c.c.* — Nel tentativo di poter (comunque) affermare la penale responsabilità del datore di lavoro pur in assenza di leggi scientifiche di copertura che, al momento del fatto, fossero in grado di rendere prevedibile la verificazione di determinati eventi quale conseguenza della lavorazione di sostanze chimiche, la giurisprudenza è più volte ricorsa dunque ad altri "argomenti".

Il primo di siffatti "argomenti", al quale pure si è già avuto modo di accennare, consiste nell'affermare che l'esposizione alla sostanza nociva sia avvenuta in violazione di norme di legge, con possibilità quindi di addebito a titolo di colpa specifica pur in assenza di accertamento del requisito della prevedibilità: la sussistenza della prevedibilità (e prevenibilità) in concreto non sarebbe necessaria, perché già insita nella violazione di legge addebitata, ancorché la regola cautelare — la violazione della quale sola sarebbe suscettibile di fondare l'addebito a titolo di colpa — non sia affatto insita nella disposizione di legge la violazione della quale è contestata a titolo di colpa specifica.

Il principio diviene allora che "in tema di colpa specifica per violazione di determinate disposizioni di leggi, regolamenti, discipline etc. decisivo, ai fini di una prognosi sulla responsabilità penale, deve ritenersi, in positivo, l'accertamento in ordine alla regola trasgredita, nessuna influenza potendo esplicare il criterio della prevedibilità; di guisa che, accertata la violazione, sorge la responsabilità, dovendosi considerare che l'inosservanza delle norme predette sostanzia quella imprudenza e negligenza che costituisce il dato saliente della responsabilità per colpa" (22).

Le norme prudenziali applicate in questa prospettiva sono quindi e principalmente le disposizioni di cui all'art. 2087 c.c. e quelle di cui ai

(21) Così, testualmente, Cass. 2 febbraio 1990, in *Cass. Pen.*, 1991, 440.

(22) Cass. Sez. IV, 25 ottobre 1989, cit. Conf. Cass. Sez. IV, 15 ottobre 1997, cit., "in tema di colpa specifica per l'inosservanza della regola cautelare imposta da legge, regolamento, ordine o disciplina, la prevedibilità dell'evento colposo è insita nello stesso precetto normativo violato, perché la norma è imposta dalla necessità di evitare il pericolo che si verifichi l'evento dannoso attraverso l'inosservanza del comportamento indicato nel precetto normativo".

D.P.R. 547/55 e 303/56, rispetto alla quali si rende perciò indispensabile poter verificare l'esatto contenuto precettivo e la conseguente "portata".

Già si è ricordato che fra colpa generica e colpa specifica non vi è alcuna differenza ontologica e che non può esservi, dunque e certamente, nessuna differenza sul piano dell'accertamento. Tra le due forme non vi è alcuna frattura effettiva. Per entrambe è indispensabile poter intendere la regola, la cui osservanza qualifica la condotta. Diversamente non sarebbe possibile ottenere un criterio di imputazione distinto da quello meramente oggettivo. E questo è possibile sulla scorta di un unico criterio. E che siffatto criterio comune sia costituito dalla prevedibilità ed evitabilità dell'evento non sembra, davvero, dubitabile. L'accertamento della colpa quale che sia (generica o specifica) non può mai prescindere da siffatta indagine. La mera violazione della regola di condotta non è sufficiente a far ritenere sussistente la colpa. A questo fine è necessario qualcosa di più e di diverso. Quando la regola è generica, la colpa va ricercata al di fuori della regola stessa, che, proprio a cagione della sua genericità, non può contenere un'indicazione di criteri di comportamento. Di qui, ancora, l'irrinunciabile necessità in ordine alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento.

È, dunque, soltanto su siffatte premesse che è possibile inquadrare la tematica connessa alla disposizione di cui all'art. 2087 c.c. L'interpretazione alla quale spesso si aderisce è che siffatta disposizione costituisca una norma di "chiusura" del sistema antinfortunistico, nel senso che anche in difetto di una specifica misura preventiva siffatta disposizione imporrebbe di adottare, comunque, le misure "generiche" di prudenza e di diligenza, al fine di salvaguardare la sicurezza dei lavoratori. E su questa premessa si può anche essere d'accordo, a condizione nondimeno che se ne precisi assai bene il contenuto. Un'interpretazione "davvero" corretta della disposizione di cui all'art. 2087 c.c., la sola possibile, è in realtà che dal dovere di prevenzione non possa derivarsi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno.

Si tratta dell'interpretazione riconfermata invero anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha espressamente affermato che "dal dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. — che non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva — non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l'evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati" (23). È ancora la Corte di Cassazione ad affermare che

(23) Cass., sez. lav., 1 giugno 2004, n. 10510, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 6.

"la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. intanto [può] essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche", e siffatta responsabilità "non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva" (24).

La giurisprudenza qui criticata ha invece sostanzialmente sostenuto che anche ove difetti una specifica misura preventiva, la disposizione di cui all'art. 2087 c.c. imporrebbe di adottare comunque le misure generiche di prudenza e di diligenza al fine della salvaguardia della sicurezza dei lavoratori (25).

Ciò che allora occorre chiarire è quale condizione possa precisare il contenuto di una siffatta premessa: solo "in presenza dei requisiti di prevedibilità ed evitabilità dell'evento, la responsabilità anche ai fini penali, del datore di lavoro che, pure in assenza di una specifica normativa antinfortunistica, non abbia provveduto a disporre mezzi idonei ad evitare l'evento dannoso occorso al lavoratore dipendente, deve essere affermata in virtù dell'art. 2087 c.c." (26). In presenza dei requisiti di prevedibilità ed evitabilità dell'evento; mentre in assenza è principio generale che non possa essere affermata, neppure in virtù dell'art. 2087 c.c. Questa la (prima) condizione indispensabile, irrinunciabile.

La seconda condizione irrinunciabile ci viene ricordata sempre dalla stessa giurisprudenza di legittimità ed è appunto quella già nota: non è riconoscibile un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno (27).

(24) Cass., sez. lav., 5 marzo 2002, n. 3162, in *Giust. civ.*, 2002, I, 925. Conf.; Cass., sez. lav., 26 maggio 2004, n. 10175, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 5; Cass., sez. lav., 25 agosto 2003, n. 12467, *ivi*, 2003, 7-8. In dottrina si veda PIERGALLINI, *Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di « diritto penale del rischio »*, cit., 1493, che osserva come "il generico spettro preventivo evocato dall'art. 2087 c.c. non contribuisce in alcun modo alla descrizione del divieto penale: [...] ci troveremmo fatalmente in presenza di una fattispecie impositiva di un « generale » obbligo di diligenza, del tutto simile ad una clausola generale di responsabilità civile, dove, come noto, la negligenza funge prevalentemente da criterio di ascrizione del danno e non già da elemento di definizione di quanto forma oggetto dell'imputazione. In tal modo, si legittima un sostanziale appiattimento della colpa penale su quella civile, attraverso un percorso che tende progressivamente ad « oggettivare » la regola di diligenza in funzione di una più intensa tutela della vittima e che finisce per svilire il giusto rilievo tipizzante assegnato alla regola di diligenza nell'illecito colposo".

(25) Cfr. Cass., sez. lav., 30 luglio 2003, n. 11704, in *Not. giur. lav.*, 2004, 170; Cass., sez. lav., 23 maggio 2003, n. 8204, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 5; Cass., sez. lav., 22 marzo 2002, n. 4129, *ivi*, 2002, 502; Cass., sez. lav., 29 dicembre 1998, n. 12865, *ivi*, 1998, 2654.

(26) Cass. Sez. IV, 19 febbraio 1998, n. 453, in *St. iur.*, 1999, 573.

(27) Cass., sez. lav., 10 maggio 2000 n. 6018, in *Mass. giust. civ.* 2000, 987.

Il solo significato "corretto" che è dunque possibile attribuire al contenuto della prescrizione dell'art. 2087 c.c. è che dopo (e soltanto) il definitivo consolidamento di conoscenze scientifiche in ordine agli effetti nocivi (tossici o cancerogeni) di una determinata sostanza queste siano idonee a far sì che ci si ponga il problema solo a quel momento (non anche prima) manifestatosi: ed il problema è il rischio di malattie o tumori per l'uomo.

Ciò che fa giustizia anche del falso problema del c.d. "aumento del rischio"; del tentativo cioè di potersi accontentare di esprimere a posteriori una diagnosi di probabilità del contributo causale. Il tentativo di evitare di dover porre a raffronto il decorso causale che ha originato l'evento concreto conforme al tipo, con la regola di diligenza vietata. L'evitabilità altro non è che la rilevante possibilità di evitare un evento certamente cagionato. È solo in questi casi che l'invocato criterio di aumento del rischio seleziona ulteriormente le responsabilità rispetto ad una condotta sicuramente colposa ed accerta quindi l'effettiva evitabilità dell'evento.

Non si può invece evitare di dover controllare se l'evento sia la realizzazione del pericolo in considerazione del quale il comportamento dell'agente possa essere qualificato come contrario a diligenza. Diversamente resterebbe violato il disposto di cui all'art. 43 c.p. che appunto impone che l'evento debba essersi verificato a causa di negligenza, imprudenza. Quasi che non potesse agire imprudentemente o negligenzemente soltanto chi è in grado di agire prudentemente o diligentemente. Se manca la possibilità di prevedere il risultato è un dato ovvio che manca anche (e correlativamente) la possibilità di esigere dal soggetto agente l'adempimento del dovere di diligenza. Non può esservi colpa dove il fatto non sia riconoscibile come negligente in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell'evento concreto che in effetti si cagiona.

5. (Segue): e le disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 dei D.P.R. 547/55 e 303/56, — Le altre disposizioni di legge più sovente indicate a pretesa motivazione dell'imputazione di eventi invero non prevedibili sono quelle di cui ai D.P.R. 547/55 e 303/56 ed in particolare degli artt. 20 e 21 del secondo di siffatti testi normativi (28). Bene allora chiarire su-

(28) Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 reca "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", mentre il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 contiene "norme generali per l'igiene del lavoro". Si rammenta in particolare che le disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 dell'ultimo provvedimento normativo citato rispettivamente sanciscono: (Art. 20, Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi) "Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si produco-

bito che siffatta normativa è stata introdotta nell'ordinamento sulla scorta delle conoscenze scientifiche di allora (metà degli anni cinquanta) ed è stata perciò intesa all'adozione di misure che evitassero intanto forme di molestia, o di fastidiosità, oggettiva e fisicamente avvertibile. Si tratta cioè di una finalità preventiva assai semplice e che già di per sé vale a rendere quelle norme del tutto idonee ad imputare eventi lesivi ben più gravi e connotati da una genesi causale complessa (quanto nella maggior parte delle fattispecie conosciute).

È la stessa giurisprudenza di legittimità ad avere correttamente precisato l'ambito di rilevanza delle citate disposizioni. Così, in espresso riferimento alla disposizione di cui all'art. 21, D.P.R. 303/1956, si è affermato che la stessa "impone l'adozione di adeguate misure tecniche protettive, a condizione che le polveri siano il prodotto normale delle lavorazioni e, quindi, che le operazioni eseguite abbiano attitudine a formare polveri fisicamente avvertibili e oggettivamente moleste sia quantitativamente che qualitativamente" (29). Il criterio della fastidiosità in relazione alla percettibilità sensoriale è il criterio e l'elemento sufficiente. La disposizione di cui all'art. 21, D.P.R. 303/56 è poi riferita a polveri di qualsiasi specie e dunque, ai fini dell'integrazione della violazione, è appunto sufficiente la fastidiosità, senza neppure necessità di caratteristiche di tossicità o nocività (30). Il primo ed il principale intendimento della normativa del 1956 era quello di offrire un presidio contro la diffusione di polveri che potes-

no" (art. 21, Difesa contro le polveri). "Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai commi precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai commi precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri".

(29) Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 12654, in GUARINIELLO, *Sicurezza sul lavoro e Corte di Cassazione*, Milano, 1994, 134.

(30) Cass. Sez. III., 28 giugno 1989, n. 8925, in GUARINIELLO, *Sicurezza sul lavoro e Corte di Cassazione*, cit., 132.



sero essere (anche indipendentemente dalla loro tossicità o nocività) oggettivamente moleste. Anche rispetto all'art. 20 del medesimo testo normativo la distinzione tra vapori o gas nocivi e fumi e polveri (non nocivi) è stata riconosciuta priva di ragionevole fondamento posto proprio che la distinzione normativa sarebbe afferente solo alla maggiore o minore percepibilità sensoriale delle emissioni.

Cattivi odori, irritazioni, molestie fisicamente avvertibili sono stati il primo e principale criterio ed oggetto di tutela della normativa del 1956: effetti, insomma, assai semplici. Le regole previste e disciplinate dal legislatore del 1956 erano intese a poter imputare eventi lesivi di struttura assai semplice ed assai meno grave di quelli costituiti (ad esempio) dall'evento morte per neoplasia. Non pericoli connotati da genesi causale complessa (fisicamente neppure avvertibili) produttivi di eventi lesivi assai gravi (31).

D'altra parte ancora, se è vero che la regola disciplinante l'esercizio dell'attività da parte del soggetto agente può limitarsi a descrivere genericamente il comportamento diretto all'eliminazione del rischio, con il riferimento all'affermazione "per quanto possibile", come ad esempio è — appunto — stabilito dagli artt. 20 e 21, D.P.R. 303/1956, è non meno vero che in tali situazioni la colpa non può essere individuata nella mera violazione della regola, la quale per l'appunto non descrive la condotta prescritta. Il richiamo al concetto di "possibilità" consentirebbe altrimenti un'imputazione obiettiva dell'evento che renderebbe del tutto superflua ogni indagine sulla colpa. Non è riconoscibile la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno; lo vieta il principio di sufficiente determinatezza della fattispecie penale così come pure riconfermato dalla stessa Corte Costituzionale (32).

Come noto la Consulta, giudicando in materia di esposizione da rumore, ha riconosciuto l'esigenza di "restringere, in maniera considerevole, la discrezionalità dell'interprete" rispetto a norme incriminative che, anziché offrire una descrizione dettagliata dei comportamenti penalmente vietati, si limitano ad imporre all'imprenditore la realizzazione di un risultato generico quale la "massimizzazione della sicurezza". Rispetto a simili fattispecie si impone la necessità di una "interpretazione costituzionalmente vincolata", ossia di un "contrappeso costituzionale" dato dal ricorso ai suggerimenti che possono essere offerti dalla scienza specialistica a meglio poter tipizzare il contenuto della norma incriminatrice.

Ecco allora che l'interpretazione costituzionalmente corretta delle disposizioni di cui ai citati Decreti porta ad escludere che le stesse possano

(31) PIERGALLINI, *Il paradigma della colpa nell'età del rischio*, cit., 1691.

(32) Corte Cost., 18 luglio 1996, n. 312, in *Gazz. Uff.*, 21 agosto 1996.

oggi valere quale criterio di imputazione di eventi diversi da quelli che, all'epoca della loro creazione, soli si potevano prevedere e si volevano prevenire: molestie e fastidi di immediata percezione.

#### 6. *La distinzione tra i concetti di "tossicità" e "cancerogenicità".*

— L'"ultima" strada che è stata dunque percorsa, nel tentativo di poter motivare addebiti di eventi letali per malattie neoplastiche rispetto a condotte invero tenute in epoche nelle quali non si era invece ancora acquisita conoscenza della concretezza delle potenzialità neoplastiche di una data sostanza per l'uomo, consiste nella "confusione" dei concetti di tossicità e cancerogenicità. Si pretenderebbe cioè di sostenere che, acquisita la conoscenza della natura (almeno) tossica di una sostanza, la prevenzione di fenomeni di tossicità varrebbe per ciò solo ad evitare anche eventi cancerogeni; e cioè a dire che la mancata attuazione (per di più in pretesa violazione di legge) delle misure idonee a prevenire i primi consentirebbe di imputare anche la verifica dei secondi perché se a fronte di un generico pericolo per la salute (la tossicità) ci si fosse attenuti al rispetto delle norme la cui violazione invece si addebita, si sarebbe (comunque) prevenuta anche l'insorgenza di più gravi patologie quali quelle neoplastiche, ancorché non fosse nota al momento di realizzazione della condotta la stessa possibilità della loro insorgenza (ossia causazione).

Indispensabile poter allora comprendere perché i due concetti scientifici di cancerogenicità e tossicità sono tra di loro profondamente diversi e non possono certo essere "omogeneizzati", identificando processi patologici di natura diversa e che si sviluppano con meccanismi diversi.

Il termine tossicità identifica invero una qualsiasi forma di patologia cellulare, dell'organo o dell'organismo causata *in toto* da sostanze chimiche, ma anche da molecole prodotte nel corso di processi patologici causati da sostanze di origine non chimica. Il concetto di tossicità non è cioè legato al tipo di patologia; né alla natura della sostanza che causa la patologia stessa. Si tratta invero di un concetto generico che indica gli effetti indesiderati che possono derivare dalle interazioni tra sostanze chimiche (o non chimiche) ed i sistemi biologici che pure possono essere assai complessi, come è quello dell'uomo; o anche molto più semplici, come quello di un insetto. Il termine tossicità comprende dunque, nella sua assoluta genericità, sia gli effetti che si possono verificare (e manifestare oppure non manifestare) a carico dei costituenti cellulari più semplici, come ad esempio il DNA, le proteine e i lipidi; sia a carico di organi o tessuti e che sono i soli rispetto ai quali diviene possibile un'osservazione a livello clinico.

Insomma un concetto generico rispetto al suo effettivo contenuto, perché suscettivo di ricomprendere ogni forma di potenziale patologia. D'altra parte, la tossicità non è neppure proprietà esclusiva di alcune so-

stanze soltanto, ma è invece mera conseguenza dell'esposizione a una dose. In altri termini, ogni sostanza può essere tossica in ragione delle dosi di esposizione o assunzione della stessa: tutto ciò che interagisce con sistemi biologici può infatti essere potenzialmente tossico. L'evento dipende solo dai livelli di esposizione e dal meccanismo d'azione di una qualsiasi sostanza. Anche l'acqua, ad esempio, può essere tossica se assunta dall'organismo ad alte dosi.

Il termine "cancro" definisce invece una serie probabilmente eterogenea di patologie caratterizzate da una disfunzione dei sistemi che regolano la divisione e la proliferazione cellulare. Nel cancro si osserva invariabilmente una crescita cellulare incontrollata ed un'invasione dei tessuti circostanti o una colonizzazione di tessuti distanti da quelli di origine del tumore primario.

Il termine "cancro", riferito all'insorgenza di neoplasie nell'uomo, riassume dunque una serie di patologie eterogenee perché l'insorgenza di una qualsiasi neoplasia, per esempio del fegato, è nella maggior parte dei casi dovuta a meccanismi e cause diverse da quelle che determinano l'insorgenza di neoplasie in altri (diversi) organi come il cervello o i polmoni (33).

Nell'uomo la maggior parte delle forme tumorali non è inoltre dovuta ad eventi singoli (cioè l'esposizione ad un singolo composto o ad una singola causa scatenante) ma a cause molteplici, tra le quali anche la predisposizione genetica e la tendenza naturale delle cellule ad accumulare errori nei sistemi che regolano la divisione cellulare durante l'invecchiamento.

La prima conclusione è dunque che le definizioni di tossicità e cancerogenicità indicano dei fenomeni biologicamente e clinicamente diversi che seppure possano essere entrambi causati da sostanze chimiche, hanno comunque una genesi diversa. Soprattutto, ciò che preme qui evidenziare è che l'uno non prelude necessariamente all'altro: l'insorgenza di un qualsivoglia fenomeno tossico non consente affatto di poter prevedere che le condizioni che lo hanno causato siano altresì idonee a determinare una neoplasia (34).

(33) Bene precisare poi che i roditori, usati normalmente nella sperimentazione animale, sono più suscettibili dell'uomo all'insorgenza di neoplasie. Per questo motivo, condizioni che favoriscono la tumorigenesi possono promuovere nei roditori l'insorgenza di più tumori in organi diversi. Una cancerogenesi che colpisca organi diversi è invece molto rara nell'uomo e avviene solo in alcune condizioni geneticamente determinate.

(34) Esistono infatti numerosi esempi di sostanze che hanno effetti tossici, ma non cancerogeni. Il più eclatante è senza dubbio quello dei farmaci antineoplastici: un gruppo eterogeneo di sostanze che in comune hanno la capacità di eliminare cellule che si dividono. La base teorica delle terapie antineoplastiche è appunto quella di uccidere o inibire la crescita delle cellule che hanno acquisito proprietà neoplastiche e cioè che hanno perso la capacità di controllare la propria divisione in cellule figlie. Come già rammentato, il cancro è infatti il risultato di una perdita di controllo nella divisione cellulare. I farmaci antineoplastici

La seconda conclusione è dunque che composti chimici che hanno effetti tossici, non necessariamente hanno effetti neoplastici. D'altra parte, se la cancerogenicità fosse davvero una sottospecie della tossicità, movendo dai dati noti di tossicità di un determinato composto dovrebbe potersi prevedere anche la sua possibile cancerogenicità già per via sperimentale. In altre parole, la conoscenza dei fenomeni tossici di natura non neoplastica di un composto dovrebbe poter consentire per ciò stesso la conoscenza di una valenza di cancerogenicità dello stesso.

In realtà, la possibilità scientifica di conoscere l'insorgenza di un tumore (e quindi di prevederlo) è limitata da diversi fattori, quali l'inadeguatezza dei modelli sperimentali ancora a disposizione e la perdurante assenza di una teoria dimostrata e fermamente accettata sull'origine dei tumori. In costanza di siffatta inadeguatezza e perdurante assenza di conoscenze si utilizzano ancora dei modelli: da una parte modelli teorici e dall'altra modelli di sperimentazione animale e che pure restano entrambi inadeguati.

I modelli animali sono infatti a volte riduttivi: i roditori sono assai più suscettibili dell'uomo all'insorgenza di neoplasie. Pertanto quando questi modelli vengono utilizzati per valutare la cancerogenicità di farmaci o di composti chimici inquinanti l'ambiente, oppure di contaminanti dei cibi, gli stessi producono un numero molto alto di "falsi positivi", consentendo cioè l'individuazione di composti che probabilmente non avrebbero un effetto cancerogeno sull'uomo, ma che comunque risultano positivi ai test poiché tale effetto hanno rispetto all'animale.

A volte invece i modelli animali non riescono a predire tutti i possibili effetti avversi di una determinata sostanza e possono quindi dare origine a dei "falsi negativi". Rispetto ai farmaci i falsi negativi sono molto pericolosi, proprio perché non consentono di determinare adeguatamente e preventivamente tutti i potenziali rischi connessi all'assunzione. I falsi negativi sono dovuti ancora una volta alle differenze tra la fisiologia dei modelli animali e quella dell'uomo, poiché reazioni avverse (tossiche o pro-neoplastiche) nell'uomo differiscono spesso da quelle che sono riscontrabili in modelli animali.

Le conoscenze scientifiche esistenti negli anni sessanta e settanta, ancor meno erano capaci di consentire valutazioni e quindi di poter effettuare previsioni di alcun tipo.

Si riconferma dunque la conclusione che i concetti di tossicità e cancerogenicità non sono (necessariamente) sovrapponibili; né (tanto meno) sono riconoscibili appartenere ad una medesima specie di processi biolo-

esercitano dunque il loro effetto tossico uccidendo le cellule che vanno incontro a divisioni frequenti e proprio in ragione di tale caratteristica, non hanno effetti neoplastici. Ciò indica come, a volte, forme gravi di tossicità, come la morte cellulare causata da queste sostanze usate nella terapia, siano addirittura antitetiche con il cancro: una la negazione dell'altra.

gici, con la conseguenza che non vi è alcuna possibilità di riconoscere una qualsivoglia linea di continuità tra il concetto di tossicità e quello di cancro. La tossicità è un concetto totalmente generico che solo come tale incorpora un ampio spettro di fenomeni patologici. La cancerogenicità è invece un processo biologico complesso, ma distinto da fenomeni patologici d'altro tipo ed infatti nella maggior parte dei casi non è causato da sostanze tossiche, ma da processi spontanei di trasformazione delle proprietà fondamentali che regolano la divisione cellulare nell'uomo.

Ad escludere definitivamente qualsivoglia possibile pretesa di riconoscere linee di continuità tra l'uno e l'altro fenomeno sono poi i meccanismi con cui le neoplasie si sviluppano e che sono spesso antitetici a quelli che causano fenomeni tossici d'altro tipo. I meccanismi che favoriscono un'augmentata divisione cellulare (ossia il fenomeno legato proprio all'insorgenza di neoplasie) sono diversi da quelli che possono causare altre forme di tossicità cellulare e, nella maggior parte dei casi, questi ultimi sono in antitesi con i processi che determinano la cancerogenesi (35).

La conclusione è dunque nuovamente che il cancro non è una sottospecie di tossicità, ma che esiste semmai una relazione inversa, nel senso che fenomeni tossici possono addirittura prevenire l'insorgenza dei tumori, con la conseguenza, su un piano più strettamente giuridico, che non ha senso, perché erronea, la pretesa di poter addebitare a titolo di omicidio colposo eventi neoplastici non conosciuti, né conoscibili, al momento di realizzazione di una condotta nella realtà addebitata come solo genericamente inosservante di obblighi neppure ben identificati; l'addebito risolvendosi nel non aver tenuto conto di un non altrimenti precisato pericolo per la salute dell'uomo (quale quello preteso in ragione della più generale e pur non meglio precisata tossicità di una sostanza) (36).

7. *Inutilizzabilità dei criteri di ricorso alle c.d. "default options" o criterio del "risk assessment"*. — Viene dunque confermato che l'imputa-

(35) È ovvio che la morte di una cellula in via di trasformazione neoplastica ne previene la proliferazione e l'espansione e che pertanto un qualsiasi fenomeno tossico che limiti le capacità di sopravvivenza di una cellula previene la proliferazione di cellule che potrebbero dare origine ad una neoplasia. Solo lo sviluppo delle conoscenze sui tumori ha permesso di stabilire che in aggiunta ad un'augmentata capacità proliferativa cellulare occorre pure che i processi di morte e differenziazione cellulare siano inibiti e bene porre ancora in evidenza che una qualsivoglia sostanza tossica può stimolare la proliferazione (divisione cellulare) a determinate dosi di esposizione, ma inibirli causando la morte della cellula a dosi più elevate. In questi casi, riducendo le dosi di esposizione si previene il fenomeno tossico della morte cellulare, ma non si esclude; anzi, si favorisce l'effetto pre-neoplastico osservato a dosi più basse.

(36) Con specifico riguardo alle patologie conseguenti all'esposizione ad amianto cfr. STELLA, *L'allergia alle prove della causalità individuale*, cit., 413 ss.; ID., *Il giudice corpuscolariano*, cit., 181 ss.

zione per colpa va necessariamente rapportata, in termini di prevedibilità ed evitabilità, non già genericamente all'evento tipico astrattamente previsto dalla norma incriminatrice — ossia alla "morte" od alle "lesioni" da intendersi come espressione di un *genus* — bensì all'evento caratterizzato nella sua specifica concretezza (37).

Ciò che è stato con chiarezza posto in evidenza dalla più accorta dottrina, che ha appunto precisato come "una volta identificato l'evento come un generico evento [...] non qualificato da specifici antecedenti causali, e una volta rinunciato, pertanto, a selezionare le modalità concrete dell'evento [...], il giudizio di prevedibilità risulta 'annacquato' fino a perdere la propria funzione di delimitazione della responsabilità colposa". "Quali siano i rischi di un siffatto modo di argomentare risulta evidente [...] confondere la responsabilità colposa con quella oggettiva, addebitando all'agente che *in re illicita versatur* tutte le conseguenze lesive causalmente ricollegabili alla sua azione, comprese quelle che costituiscono la realizzazione di rischi non riconoscibili né dominabili" (38).

È principio irrinunciabile che perché possa riconoscersi ed affermarsi la violazione di un dovere di diligenza si deve poter controllare ciò che si deve temere possa accadere e non ciò che non si può prevedere possa accadere *ex ante*. L'errata ed infondata pretesa di individuare almeno un rapporto da genere a specie tra i concetti di tossicità e di cancerogenicità

(37) COSÌ PIERGALLINI, *Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di « diritto penale del rischio »*, cit., 1487, che osserva "ai fini dell'imputazione dell'evento per colpa è necessario accertare non semplicemente la corrispondenza dell'evento, senza ulteriori dettagli, al tipo descritto dalla legge (morte, incendio, disastro, ecc.), ma anche che esso non sia estraneo alla gamma di sviluppi causali, la cui prevedibile verificazione era tale da rendere la condotta dell'agente negligente, imprudente, ecc...". Conf. MARINUCCI, *Criminal Negligence in Italian Criminal Law*, in *Rapports nationaux italiens au IX Congrès Inter. de Droit-Comparé*, 1974, 634.

(38) FORNARI, *Descrizione dell'evento e prevedibilità del decorso causale: "passi avanti" della giurisprudenza sul terreno dell'imputazione colposa*, in *questa Rivista*, 1999, 725 s., il quale pure osserva che "Se — [...] conformemente a quanto avviene assai spesso nella giurisprudenza — la descrizione dell'oggetto della prevedibilità si arresta invece al solo evento tipico (o addirittura ad un evento che concettualmente lo ricomprende) non ulteriormente dettagliato in senso causale, in modo da coprire qualsiasi decorso che l'abbia preceduto (rischiando così di rendere superfluo, almeno ai fini dell'individuazione della colpa, un accertamento fondato sulle leggi della scienza), si rinuncia a cogliere quei profondi rapporti fra causalità e colpa che hanno fatto parlare, con espressione felice, di 'ineluttabile canone della prevedibilità nell'alveo della spiegazione causale', per accedere invece ad una sterile ricostruzione dell'imputazione per colpa come risultante di una sommatoria di 'causalità più colpa'. "In tal modo da un lato si espone l'elemento di fattispecie 'colpa', una volta privato del riferimento a generalizzazioni causali dotati di validità scientifica, ai noti 'sospetti' di indeterminatezza, dall'altro si riduce l'evento, funzionalmente, a nulla più che una condizione oggettiva di punibilità, senza cogliere, né tanto meno poter spiegare, le profonde differenze strutturali e di valore che sussistono tra responsabilità colposa e responsabilità oggettiva". Ciò che vale a nuovamente confermare la perfetta sovrapposibilità tra le nozioni di causalità di cui agli artt. 40 e 43 c.p.

nasce proprio dall'esigenza di soddisfare almeno il requisito minimo ritenuto necessario a soddisfare la possibilità di affermazione di sussistenza del requisito della prevedibilità. Il requisito minimo costituito dalla possibilità di poter individuare l'evento verificatosi in concreto come almeno appartenente allo stesso tipo di quello che il soggetto agente poteva rappresentarsi al momento del porre in essere la sua condotta: un evento che fosse prevedibile, che potesse cioè effettivamente e concretamente verificarsi (e non già un evento di contenuto anche solo generico o realizzabile in via di mera ipotesi) (39).

Certo non ci si potrebbe addirittura spingere sino a sostenere che se non ci fosse stata nessuna esposizione alla sostanza (poi accertata come) tossica o neoplastica le patologie connesse all'esposizione non si sarebbero verificate, indipendentemente da qualsivoglia spiegazione causale conosciuta o conoscibile. Ciò che in definitiva starebbe sostanzialmente a significare ciò che difficilmente ci si sentirebbe di poter contestare e cioè a dire che sin dalle prime avvisaglie di possibile nocività della sostanza la produzione o la lavorazione della stessa avrebbe dovuto immediatamente cessare.

Merita infatti ricordare che solo a fronte di un rischio noto e non altrimenti fronteggiabile potrebbe condividersi un'affermazione invece senza senso se pretesa indipendente da qualunque conoscenza (40). Manifesto semmai che un singola osservazione o un singolo studio non ancora accertati, confermati e condivisi dalla comunità scientifica internazionale non possono indurre a modificare le strategie aziendali. A fronte di un rischio sconosciuto nulla è esigibile: nessuna regola cautelare specifica è riconoscibile, perché non può nemmeno essere formulata. A fronte di un rischio consentito, resta invece necessario poter verificare se il comportamento alternativo avrebbe potuto impedire la insorgenza delle patologie che poi si sono verificate.

Né parimenti avrebbe senso l'affermazione in forza della quale si pretendesse di poter affermare che ci si sarebbe dovuti muovere secondo l'utilizzo delle c.d. "default options" e cioè a dire che sino a quando non si fosse acquisita conoscenza delle effettive potenzialità tossiche o neoplasti-

(39) D'altra parte, il fatto che "contemporaneamente allo svilupparsi del decorso causale che condusse" allo specifico evento (morte per angiosarcoma), "sussistessero condizioni iniziali" di verifica di un evento dello stesso genere astratto cui appartiene l'evento in concreto verificatosi, e "per fronteggiare il quale era già doveroso un comportamento diligente [...] che avrebbe probabilmente impedito il verificarsi degli eventi finali, è considerazione che non può comunque avere alcun rilievo per l'interprete che intenda evitare, per vincolo costituzionale, di imputare come fatto colposo la causazione di un evento tipico da parte di chi *versatur in re illicita*". Così, FORNARI, *Descrizione dell'evento e prevedibilità del decorso causale*, cit., 728.

(40) MARINUCCI, *Non c'è dolo senza colpa. Morte della « imputazione oggettiva dell'evento » e trasfigurazione nella colpevolezza?*, in *questa Rivista*, 1991, 21 ss.

che della sostanza, il datore di lavoro avrebbe comunque dovuto adeguarsi all'incertezza adottando le misure di prevenzione e sicurezza idonee a fronteggiare l'ipotesi di rischio più grave secondo l'utilizzo delle c.d. "default options" (41); il rapporto di accertamento nella colpa sarebbe cioè invertito rispetto a quello del nesso causale. Attivarsi sulla scorta delle "default options" altro non significa infatti che sino a quando non sia raggiunta la prova che una data sostanza non è cancerogena, il datore di lavoro deve comportarsi come se lo fosse: deve cioè agire nell'"ipotesi di rischio" (42).

Anche a tacere del fatto che il criterio del c.d. *risk assessment* è stato elaborato solo recentemente, resta dunque il fatto che tra le norme giuridiche richiamate dall'art. 43 c.p. non rientrano quelle che non sono regole cautelari, ossia quelle norme la cui funzione principale non è quella di sostituirsi a regole sociali di diligenza, prudenza o perizia. Nella colpa per inosservanza di regole giuridiche, il "rischio consentito" si "determina attraverso la sfera di liceità che le norme giuridiche configureranno" (43). Non vi è colpa dove il fatto non sia riconoscibile come negligente in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell'evento concreto che in effetti si cagiona.

Anche sotto questo profilo la configurabilità del delitto di omicidio colposo sarebbe quindi da escludersi pure nel caso che il comportamento,

(41) Cfr. in proposito App. Venezia, 15 dicembre 2004, cit., 727. Per una critica a siffatta impostazione si veda PIERGALLINI, *Il paradigma della colpa nell'età del rischio*, cit. 1694 ss.

(42) Il c.d. principio di precauzione non si prefigge uno scopo di verità giacché, come autorevolmente già osservato, "per la prevenzione dei danni alla vita e alla salute, possono apparire utili degli *escamotages* (le c.d. opzioni di *default*) che con la verità dei fatti non hanno nulla a che vedere". "Quando sono in gioco beni supremi come la vita e la salute, è ragionevole attestarsi su *standard* fittizi che vanno al di là dei fatti (gli effetti osservati), per una garanzia precauzionale ottimale. Gli scopi legati al principio di precauzione danno dunque luogo scoperatamente ad un « mondo fittizio » che non rispecchia il mondo reale; proprio per questo gli scopi della scienza utilizzata dalle agenzie regolamentatorie impongono di considerare validi, affidabili, provvisti di una giustificazione accettata, enunciati scolastici privi invece di validità e di affidabilità, nel contesto di pratiche sociali come i processi, il cui scopo è il raggiungimento della verità, intesa come corrispondenza con i fatti" (Così, STELLA, *Verità, scienza e giustizia: le frequenze medio-basse nella successione di eventi*, in *questa Rivista*, 2002, 1225 s.).

(43) PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2000<sup>7</sup>, 298. La giurisprudenza di merito ha del resto riconosciuto che "dietro l'affermazione dell'aumento del rischio si cela il tentativo di affermare l'esistenza del nesso di causalità nonostante le conoscenze della scienza non consentano di asserire, con ragionevole sicurezza, che i comportamenti in parola hanno [...] fornito un contributo causale al fatto finale, in tale modo accontentandosi di esprimere a posteriori una diagnosi di probabilità di tale contributo [...]. La verità è che [...] non sembra avere significatività logica parlare di rischio, e quindi di pericolo del verificarsi di un evento, nella situazione in cui questo si è effettivamente verificato". Così Trib. Milano, 20 dicembre 1999, in STELLA, *L'allergia alle prove della causalità individuale*, cit., 409 5.; Id., *Il giudice corpuscolariano*, cit., 177.

pur essendo da qualificare imprudente in relazione alla morte di un uomo, “la cagionasse poi attraverso un processo causale diverso da quello (o da quelli) la cui rappresentabilità dava origine alla qualifica di imprudenza” (44). Lo stesso vale per la colpa “per inosservanza”: “qui, la cristallizzazione delle regole sociali in regole giuridiche fa, per così dire, « presumere » l’astratta negligenza, imprudenza o imperizia, dove si è violata la regola giuridica (per questo la dottrina, con formula impropria, parla di colpa presunta); ma il concretizzarsi della qualifica normativa in confronto all’evento suppone sempre che quest’ultimo sia prevedibile ed evitabile” (45). Anche dal punto di vista del contenuto della posizione di garanzia e dell’obbligo di controllo e di prevenzione non può che rimarcarsi che “il singolo, concreto, specifico obbligo di attivarsi nasce dalla prevedibilità e dalla evitabilità” (46).

D’altra parte, si può affermare che la fattispecie di “inosservanza — evento” (commissione mediante omissione) soddisfa le condizioni formali poste dalla Costituzione soltanto qualora l’obbligo di attivarsi non espressamente tipizzato dalla legge “trovi tuttavia nella legge il suo parametro di specificazione” (47).

8. *Conclusioni.* — La necessità di una legge scientifica di copertura in tema di accertamento per colpa (generica o specifica) si riconferma requisito irrinunciabile per poter affermare e fondare addebiti di responsabilità per colpa. L’accertamento della colpa non può essere inteso e riconosciuto quale “sommatoria di causalità più colpa”, riducendo così l’evento a nulla più che una condizione obbiettiva di punibilità. E ciò proprio perché le nozioni di causalità cui fanno riferimento le disposizioni degli artt. 40 e 43 c.p. sono strettamente connesse: non si riferiscono a due

(44) PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 299.

(45) PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 299.

(46) SGUBBI, *La responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento*, Padova, 1975, 234 s. L’Autore pone in evidenza che quando la posizione di garanzia si ricollega alla gestione di una fonte di pericolo e si sostanzia nel controllo di questa, è chiaro che la posizione medesima si presenta con un contenuto di tutela concernente la prevenzione e l’impedimento di tutti e soli quegli eventi naturalistici che possono provenire dalla fonte “gestita”; ossia tutti e soli, “quegli eventi naturalistici che rappresentano lo sviluppo naturalistico del pericolo insito nella fonte da controllare”.

(47) SGUBBI, *La responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento*, cit., 184 s. secondo il quale “ogni altra soluzione elude soprattutto il principio di legalità”. Infine, osserva ancora che, poiché la fattispecie colposa prevede l’inosservanza di regole sociali o giuridiche, “è evidente che non c’è colpa, malgrado la prevedibilità dell’evento, dove le regole stesse siano rispettate”. In particolare, nel caso di colpa per inosservanza di regole giuridiche, il reato esula tutte le volte che l’evento prevedibile si sia verificato malgrado l’osservanza di tutte le regole giuridiche prescritte. In questi casi, infatti, il comportamento del soggetto “si è mantenuto entro i limiti del « rischio consentito » che le norme giuridiche stesse configurano”.

realtà distinte, da considerarsi in successione, ma alla stessa realtà: coincidono.

È errato ritenere la possibilità di un criterio di accertamento distinto o affermare che si possa “invertire” nella colpa il rapporto di accertamento rispetto a quello causale; ciò che significa invece vanificare in concreto lo stesso accertamento causale, consentendo di recuperare dalla finestra quei criteri di accertamento secondo il principio precauzionale che non possono trovare ingresso dalla porta nell’accertamento causale; alla causalità individuale non può cioè sostituirsi una causalità generale ed un fattore semplicemente “idoneo” non può di fatto assurgere a “condizione necessaria”. L’evento non può essere identificato per la sua appartenenza ad un “genus”.

La verifica della congruità dell’accadimento concretamente prodottosi con il modello di previsione inerente alla norma di diligenza è parimenti indispensabile, così come la possibilità per l’agente di potere riconoscere *ex ante* il pericolo di cui la regola cautelare tiene conto come inserito in una generalizzazione causale a lui accessibile. Ciò che altro non è (appunto) che la possibilità di apprezzare il disvalore del suo comportamento. In assenza di una legge scientifica di copertura la percezione del rischio è necessariamente incompleta. È dunque priva di significato giuridico anche l’invocazione del ricorso alle c.d. “*default options*”: ad un rischio che non si può specificare o concretizzare, ossia ad un elemento che pure non consente di poter meglio qualificare il pericolo (e lo stesso rischio) (48).

Insomma, colpa tipica e pericolo tipico non coincidono: se il fatto verificatosi non è accertato aver riprodotto il decorso causale tipico su cui necessariamente deve poggiare la propria premessa la regola cautelare assunta violata, allora non può affermarsi che l’“agente modello” avrebbe potuto raffigurarsi il manifestarsi della serie causale tipica ai fini della ricostruzione del dovere di diligenza e dunque non può affermarsi che il soggetto agente avrebbe potuto riconoscere il pericolo di cui la regola cautelare tiene conto; non avrebbe cioè potuto avvertire la sua condotta come contraria ad un dovere di diligenza. Ciò che costituisce invero l’essenza della prevedibilità.

(48) Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di reato colposo, quando una norma, anche solo di natura cautelare, venga a dar corpo al precetto penale, fornendo la regola di condotta, va applicata la disposizione di cui all’art. 2, comma 1 c.p., per la quale nessuno può essere punito in base a una legge che sia entrata in vigore dopo che il fatto fu commesso; invero, il precetto penale, per essere applicabile e produrre gli effetti che la legge gli attribuisce, deve essere completo nell’enunciato e nell’efficacia (oltre che conoscibile) al momento in cui la condotta viene posta in essere poiché solo in tale situazione può apprezzarsi il disvalore del comportamento dell’uomo e fondarsi un corretto giudizio di rimproverabilità, in assenza del quale non può esservi punizione” (così Cass. Sez. IV, 14 dicembre 2000, in *Cass. pen.*, 2001, 3061).

Neppure possono perciò valere quali addebiti di colpa specifica quelli reputati come tali in ragione della disposizione di cui all'art. 2087 c.c. o di quelle richiamate dai citati D.P.R. n. 547/55 e n. 303/56 secondo interpretazioni che di fatto finiscono anch'esse per annullare l'esigenza di accertare i requisiti di prevedibilità ed evitabilità.

Da ultimo, occorre ricordare che secondo la stessa giurisprudenza di legittimità "in tema di colpa, posto che il giudice non è facitore di norme ma solo fruitore, il giudizio di rimproverabilità di una data condotta non può essere formulato su congetture personali, su criteri soggettivi e, quindi, arbitrari, ma deve fondarsi su regole preesistenti e certe, conosciute — conoscibili — dall'agente siccome conformi a condotte generalmente adottate di prudenza, diligenza, perizia" (49). Ciò che impone necessariamente all'interprete di valutare lo stato delle conoscenze scientifiche nel cui contesto si è trovato ad agire l'agente, così confermando che rimproverare a titolo di colpa eventi che all'epoca della condotta non erano ancora stati spiegati da una legge scientifica di copertura, significa violare lo stesso principio di colpevolezza, ossia di tipicità della colpa. Sussistenza di una legge scientifica di copertura e "tipicità" della colpa sono momenti (e requisiti) assolutamente inscindibili.

GIOVANNI PAOLO ACCINNI  
*Avvocato in Milano*

---

(49) Cass. pen., Sez. IV., 6 giugno 2000, in *Cass. pen.*, 2001, 1217.



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del SACRO CUORE

Sistema  
bibliotecario  
e documentale

[my Libr@ry](#)
[BiblioCHAT](#) [HOME](#) [AIUTO](#) [NUOVA RICERCA](#)
 Nuova ricerca

 Richiedi / Prenota

 Esporta

 Ritorna all'elenco

 Modifica la ricerca

 Records simili per soggetto

 Altra ricerca

 rivista italiana di diritto e procedura  
 Limita la ricerca alle copie disponibili

Forse cercavi rivista italiana di diritto e procedura penale? [Altro](#)

43 risultati trovati. Ordinati per rilevanza | data | titolo.

Visualizza Record:  Precedente Successivo

**Titolo** **Rivista italiana di diritto e procedura penale**

**Pubblicazione** Padova Milano : Giuffrè, 1958-

**Periodicità del seriale corr.** Trimestrale

**Nota** Risulta dalla fusione di: **Rivista italiana di diritto penale, e: Rivista di diritto processuale penale**

**Soggetto** **Diritto penale** -- Periodici  
**Diritto processuale penale** -- Periodici

**Risulta dalla fusione di:** **Rivista italiana di diritto penale**  
**Rivista di diritto processuale penale**

**ISSN** 0557-1391

[More info](#)

Per eventuali informazioni aggiuntive utilizza le seguenti risorse (oppure fai click sul bottone **MORE INFO**):

Cerca riferimenti per *Rivista italiana di diritto e procedura penale* in Google Scholar

<b>Ubicazione</b>	Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano
<b>Posseduto</b>	A. 1970-
<b>Ultima annata in:</b>	Sala riviste
<b>Casella</b>	MSP-U-1850
<b>Collocazione</b>	PER-MI-001088
<b>Nota</b>	Dal 1958 anche in doppia copia con segnatura PER-MI-001088-I Fino al 2009 posseduta anche copia in CD-ROM. MILANO 1. COPIA
<b>Ultimi ricevimenti:</b>	Luglio- Settembre 2016 N.s. a. 59 fasc.3
<b>Ubicazione</b>	Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano
<b>Posseduto</b>	A. 1980-
<b>Collocazione</b>	PER-MI-001088-I
<b>Nota</b>	MILANO 2. COPIA
<b>Ultimi ricevimenti:</b>	Luglio- Settembre 2016 a.59 fasc.3
<b>Ubicazione</b>	Deposito Centrale 1 - Milano
<b>Posseduto</b>	A. 1958-a. 1969.
<b>Collocazione</b>	PER-MI-001088
<b>Nota</b>	MILANO 1. COPIA
<b>Ubicazione</b>	Deposito Centrale 1 - Milano
<b>Posseduto</b>	A. 1958-a. 1979.
<b>Collocazione</b>	PER-MI-001088-I
<b>Nota</b>	MILANO 2. COPIA
<b>Ubicazione</b>	Sala Giurisprudenza - Piacenza
<b>Posseduto</b>	Vol.7(1964)-
<b>Collocazione</b>	PER-PC-2901
<b>Ultimi ricevimenti:</b>	2016 v.59 Indice

Ubicazione	Collocazione	Stato	Note
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-001088 2015 a. 58 [TOMO 2]	-	SOLO CONSULTAZIONE
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-001088 2015 a. 58 [TOMO 1]	-	SOLO CONSULTAZIONE